

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-4042 del 19/07/2024 |
| Oggetto | Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone - Piazza Garibaldi n. 12. Modifica sostanziale della autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. relativa all'impianto sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Via Ginestreto Morsano n. 14. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2024-4200 del 19/07/2024 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena |
| Dirigente adottante | TAMARA MORDENTI |

Questo giorno diciannove LUGLIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone – Piazza Garibaldi n. 12. **Modifica sostanziale** della autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. relativa all'impianto sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14.**

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso che la ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** è in possesso di **autorizzazione unica alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14** rilasciata con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i.;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 20.07.2023, acquisita ai PG n. 126437-126441-126447-126453-126457-126462 del 20.07.2023, la ditta **Sogliano Ambiente S.p.A.** chiede la **modifica sostanziale** dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. relativa allo stabilimento produttivo sito in Comune di **Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto Morsano n. 14**, recentemente ricostruito a seguito di un vasto incendio.

Dato atto che:

1. le **modifiche** riguardano in particolare i seguenti aspetti:
 - a. modifica delle modalità di stoccaggio dei rifiuti attraverso la realizzazione di sistemi di stoccaggio esterni, costituiti da tre sili in cemento armato di forma cubica, destinati ai rifiuti sfusi in ingresso all'impianto, con resistenza al fuoco delle strutture portanti pari a R 240;
 - b. modifica dell'Area ovest autorizzata allo stoccaggio rifiuti, che sarà ridotta e allontanata dallo stabile per la porzione di area dedicata ai rifiuti a matrice legnosa. Le aree di stoccaggio dei rifiuti non combustibili quali vetro e metallo saranno invece spostate all'interno del capannone;
 - c. impermeabilizzazione dell'aiuola verde posta sul lato ovest del piazzale, al fine di garantire una zona di transito e manovra più sicura per i mezzi in arrivo ed in uscita dall'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso. Inoltre, su parte degli spazi pavimentati saranno posizionati il serbatoio dell'olio esausto e il distributore del gasolio;
 - d. spostamento all'esterno del capannone di tutta la Linea 1 di carico, sul lato ovest. Tale linea di carico sarà composta da due nastri di alimentazione, uno perpendicolare all'altro. Il nastro posto parallelamente al capannone sarà dotato di un nuovo vaglio a tazze, mentre quello posto perpendicolarmente al capannone sarà caratterizzato da una

linea di carico collegata direttamente al nastro di selezione, senza quindi passare dal vaglio a tazze. Per la copertura dei nastri di carico del materiale da selezionare e del relativo sistema di vagliatura a tazze è prevista la costruzione di un'ampia pensilina metallica posta in adiacenza alla parete ovest dello stabilimento;

- e. estensione dell'area drenata afferente al sistema di trattamento in continuo delle acque meteoriche dilavanti l'area ovest e dai silos e il conseguente adeguamento di tale sistema, senza alcuna modifica alle modalità di trattamento delle acque, oltre alla implementazione dei dispositivi antincendio;
- f. riduzione a 575 m² dell'Area est per motivi legati alla prevenzione incendi. L'area drenata afferente al sistema di trattamento in continuo delle acque meteoriche dilavanti l'Area est non subirà invece modifiche;
- g. sostituzione del generatore di emergenza da 132 kW a gasolio (afferente al punto di emissione in atmosfera ESN1, non oggetto di autorizzazione in quanto proveniente da impianti compresi alla lettera bb) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) con uno di potenza leggermente superiore e comunque inferiore ai 200 kW;
- h. dismissione di alcuni punti di emissione non oggetto di autorizzazione, in quanto in deroga ai sensi dell'art. 272 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2. l'istanza presentata **comprende** le seguenti richieste di titoli abilitativi:

- a. Modifica dell'autorizzazione alla gestione rifiuti;
- b. Modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in acque superficiali;
- c. Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- d. Rilascio di nuovo parere in merito all'impatto acustico dello stabilimento;
- e. Rilascio del permesso di costruire relativo alla costruzione della nuova pensilina e dei sili;
- f. Rilascio dell'autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico;
- g. Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

3. è stata inoltre attivata un'istanza di esame del progetto presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011;

Evidenziato che una parte delle modifiche richieste è stata sottoposta alla procedura di Valutazione Ambientale Preliminare (VAP), sulle quali la Regione Emilia Romagna si è espressa indicando che le stesse non necessitavano di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi (nota acquisita da Arpae al PG n. 13664 del 25.01.2023);

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta **Sogliano Ambiente S.p.A.** e agli Enti interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG.n 133119 del 01.08.2023, nella quale tra l'altro era specificato che i tempi del procedimento sarebbero cominciati a decorrere dal 01.09.2023, primo giorno utile dopo la conclusione del periodo di sospensione stabilito dal D.Lgs. n. 61/2023 a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023;

- la nota PG n. 162237 del 25.09.2023, con cui questo Servizio ha richiesto al Distretto Territoriale di Arpae l'istruttoria tecnica sulle matrici rifiuti e scarichi in acque superficiali;
- la nota PG n. 162314 del 26.09.2023, con cui è stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 24.10.2023;
- la nota PG 172322 del 11.10.23 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha richiesto alla ditta specifica documentazione integrativa ai fini dell'esame progetto;
- la nota PG n. 180427 del 24.10.2023 con cui il Comune di Sogliano al Rubicone ha trasmesso il contributo istruttorio di competenza per la seduta della Conferenza del 24.10.2023;
- la nota PG n. 181079 del 24.10.2023 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha trasmesso il parere definitivo favorevole per quanto di competenza alla realizzazione del progetto antincendio, nel quale è precisato che prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11;

Visti gli esiti della seduta della Conferenza del 24.10.2023, la quale:

- vista la presenza di modifiche inserite dalla ditta in fase di progettazione definitiva non sottoposte alla sopraccitata VAP, ha ritenuto necessario sospendere i termini del procedimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 208, comma 1 del D.Lgs. 152/06, in attesa di un nuovo espletamento delle procedure previste dalla parte seconda Titolo III "La Valutazione di Impatto Ambientale" del D.Lgs 152/06, relativamente a tali modifiche;
- ha comunque ritenuto opportuno evidenziare la documentazione integrativa necessaria all'effettuazione dell'istruttoria, la cui formale richiesta sarebbe stata effettuata nella seduta convocata a seguito della conclusione della procedura prevista dalla parte seconda Titolo III "La Valutazione di Impatto Ambientale" del D.Lgs 152/06;

Considerato che, con nota pervenuta via mail in data 26.10.2023, acquisita al PG n. 183060 del 27.10.2024, la Regione Emilia Romagna - Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane Area Biodiversità, in merito alla richiesta avanzata da Arpae-SAC relativa all'opportunità di effettuare o meno la Vinca del progetto in oggetto, viste le tipologie dei lavori previsti e le caratteristiche del sito Natura 2000 ZSC IT4090002 Torriana, Montebello, Fiume Marecchia confinante, comunica di non ritenere necessaria l'effettuazione della Vinca;

Atteso che con nota Arpae PG n. 186066 del 02.11.2023 è stato inoltrato il verbale della CdS del 24.10.2023, con contestuale sospensione dei termini del procedimento in attesa dell'espletamento delle procedure previste dalla parte seconda Titolo III "La Valutazione di Impatto Ambientale" del D.Lgs 152/06, in quanto il progetto presentato prevedeva diverse modifiche non assoggettate a VAP;

Considerato che in data 21.11.2023, la ditta ha presentato un'ulteriore procedura di Valutazione Ambientale Preliminare (VAP) per le modifiche inserite in fase di progettazione definitiva, acquisita da Arpae al PG n. 197502 del 21.11.2023, sulla quale la Regione Emilia Romagna si è espressa, con nota Prot. Reg. 1226731 del 07.12.2023, indicando che tali modifiche non necessitassero di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi;

Vista la documentazione acquisita da Arpae al PG n. 215658 del 19.12.2024, con cui Sogliano Ambiente S.p.A., in riscontro agli esiti della Conferenza dei Servizi nella seduta del 24.10.2023, ha trasmesso l'esito della procedura di Valutazione Ambientale Preliminare (VAP e ulteriore

documentazione, con la quale viene esplicitato che:

- in occasione della presentazione dell'istanza di VAP è stata inserita la seguente ulteriore variazione: posizionamento di un'aspirazione localizzata afferente al punto di emissione E1 a servizio del nuovo vaglio a tazze;
- riguardo al generatore di emergenza da 132 kW a gasolio per il quale era stata inizialmente prevista la sostituzione con uno di potenza superiore, la ditta prevede invece unicamente un intervento di manutenzione straordinaria o al più la sostituzione con uno analogo di pari potenza (e non di potenza superiore come inizialmente previsto);

Tenuto conto che con nota PG n. 11307 del 19.01.2024 è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione ricevuta e contestualmente è stata convocata la seduta della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 16.02.2024;

Viste:

- la nota acquisita al PG n. 20424 del 01.02.2024 con cui la ditta ha inviato ulteriore documentazione (trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento con nota Arpae PG n. 23130 del 06.02.2024) dalla quale è emersa un'incongruenza con il progetto proposto nella seconda procedura di VAP relativamente alla copertura dei sili;
- la successiva nota acquisita al PG n. 24733 del 08.02.2024 (trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento con nota Arpae PG n. 26073 del 09.02.2024) con cui la ditta ha trasmesso chiarimenti specifici, dai quali risulta in particolare che i sili saranno dotati di un sistema di copertura con teli avvolgibili (classe di reazione al fuoco non inferiore a 2), normalmente aperti e da chiudere in caso di piogge intense, attraverso apposito sistema meccanico, corrispondente a quanto descritto nella VAP;
- la nota acquisita al PG 29054 del 14.02.2024, con cui la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione, sostituendo tra l'altro gli elaborati grafici precedentemente acquisiti al PG n. 20424 del 01.02.2024;

Acquisito al PG n. 29698 del 15.02.2024 il parere della **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio** di seguito riportato, favorevole nel rispetto di specifica prescrizione:

“... In relazione alla tutela paesaggistica, questa Soprintendenza esprime, per quanto di competenza, il proprio parere vincolante, ai sensi del comma 5, art. 146 parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Verificata la completezza della documentazione ed in particolare la conformità della relazione paesaggistica, prevista dal DPCM del 12/12/2005;

Considerate le preliminari valutazioni dell'amministrazione comunale, da cui risulta anche che l'intervento ricade in area di tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; Vista la collocazione dei nuovi manufatti in progetto rispetto al corso d'acqua oggetto di tutela, questa Soprintendenza ritiene le opere proposte compatibili con i valori paesaggistici e pertanto esprime, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole alla realizzazione delle opere progettate, con la seguente prescrizione:

- L'eliminazione di parte della fascia di vegetazione, inizialmente prevista tra il Piazzale e la strada, e adesso sacrificata per l'installazione dei nuovi silos e della piattaforma per la sezione legnosa, dovrà essere compensata attraverso incremento, in analoga misura, della piantumazione nelle fasce vegetali di mitigazione limitrofe ai corsi d'acqua tutelati che circondano il sito, con

attenzione, nella scelta degli esemplari impiantati, alla coerenza con le specie esistenti nella fascia ripariale.

In merito alla tutela archeologica,

presa visione degli elaborati progettuali trasmessi, in cui si evidenziano attività di scavo con profondità ed estensione limitate per la realizzazione dei nuovi silos;

tenuto conto che in prossimità dell'area di intervento sono state eseguite in passato verifiche archeologiche che hanno avuto esito negativo, in quanto non hanno riscontrato la presenza di stratigrafie e/o di evidenze di interesse archeologico;

valutato di conseguenza un rischio archeologico molto basso o nullo sulla base degli interventi in progetto; questa Soprintendenza rilascia il proprio parere favorevole, non ritenendo necessaria l'attivazione di verifiche e/o controlli archeologici. Si ricorda comunque che nel caso di rinvenimento di livelli e/o reperti archeologici dovrà esserne data immediata comunicazione, così come disposto dall'art. 90 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004) ...”;

Acquisita al PG n. 30824 del 16.02.2024 la relazione tecnica con richiesta integrazioni sulle matrici rifiuti e scarichi in acque superficiali, resa dal Distretto Territoriale di Arpae nella seduta della Conferenza del 16.02.2024;

Visti gli esiti della seduta della Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 16.02.2024, nella quale, alla luce dell'istruttoria svolta, è stata evidenziata la necessità di acquisire specifica documentazione;

Dato atto che con nota Arpae PG n. 45660 del 08.03.2024, facendo seguito agli esiti della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 16.02.2024, è stato inoltrato il verbale della seduta e contestualmente è stato chiesto alla ditta di trasmettere specifica documentazione integrativa, interrompendo i termini del procedimento fino alla presentazione della documentazione richiesta.

Considerato che in riscontro degli esiti della Conferenza dei Servizi nella seduta del 16.02.2024, la ditta ha trasmesso documentazione integrativa acquisita da Arpae ai PG n. 55291 e n. 55297 del 26.03.2024, dalla quale risulta tra l'altro quanto segue:

- la rinuncia all'operazione R12 sul codice EER 160103 “Pneumatici fuori uso” con mantenimento della sola operazione R13;
- l'inserimento di un nuovo trituratore mobile Doppstadt Inventhor 6 Mod DW2268K da utilizzare all'esterno o all'interno del fabbricato in analogia al trituratore attualmente presente;

Tenuto conto che con nota PG n. 72617 del 18.04.2024 è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta e contestualmente è stata convocata la seduta della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 20.06.2024;

Acquisita al prot. Arpae PG n. 111168 del 17.06.2024 l'autorizzazione, nei soli riguardi del vincolo idrogeologico, alla realizzazione degli interventi di progetto trasmessa dall'**Unione dei Comuni Valle del Savio** nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel relativo allegato;

Acquisito altresì ai prott. Arpae ai PG. n. 111926 del 18.06.2024 e PG n. 114999 del 21.06.2024, il permesso di costruzione in deroga ai sensi dell'art. 20 della L.R 15/2013 e s.m.i. e art. 14 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. trasmesso dal **Comune di Sogliano al Rubicone** comprensivo dell'Autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico di cui sopra, dell'Autorizzazione paesaggistica e della sopraccitata prescrizione impartita dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, e di specifiche prescrizioni riportate nel relativo allegato;

Considerato che, in relazione al nuovo trituratore mobile, nella seduta del 20.06.2024 della Conferenza dei Servizi:

- la Conferenza ha evidenziato che è stata inserita una nuova sorgente di rumore e di emissioni in atmosfera, senza che sia stata aggiornata la documentazione relativa all'impatto acustico, né trasmessa documentazione relativa alle caratteristiche del macchinario e alla potenzialità del motore, e che tale modifica non è stata sottoposta alle procedure previste dalla parte seconda Titolo III "La Valutazione di Impatto Ambientale" del D.Lgs 152/06;
- alla luce di quanto esposto nel punto precedente, la Conferenza ha ritenuto che non potesse essere autorizzato l'utilizzo dello stesso e che pertanto la mancanza della suddetta documentazione costituisca motivo ostativo all'accoglimento della richiesta di inserimento di un nuovo trituratore.
- il rappresentante della ditta ha comunicato pertanto l'intenzione di stralciare dalla istanza la richiesta per il nuovo trituratore;
- la Conferenza ha chiesto al proponente di trasmettere il manuale operativo e la procedura P.O. 13 "Gestione dell'impianto di cernita e valorizzazione" dalle quali fosse eliminato il riferimento al nuovo modello di trituratore prima del rilascio della modifica dell'autorizzazione;

Evidenziato inoltre che nella seduta del 20.06.2024

- il **Comune di Sogliano al Rubicone** ha espresso parere favorevole in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i.;
- l'**AUSL Romagna** ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, al progetto di modifica dell'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, ricordando che:
 - nella fase delle lavorazioni, il cantiere viene regolato, dal punto di vista della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, dal D.Lgs. 81/2008 e segnatamente dal Titolo IV e/o dall'art. 26 dello stesso, con specifico riferimento alle eventuali interferenze che potrebbero aversi fra le lavorazioni di cantiere e quelle legate all'attività di trattamento e recupero rifiuti;
 - nella fase di concreto avvio dell'attività autorizzata, come richiamato dalla scrivente già nella prima Conferenza di Servizi del 24.10.2023, andrà modificata la documentazione aziendale richiesta dal D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento al DVR, al fine di dare atto del mantenimento dei richiesti livelli di salubrità degli ambienti di lavoro interni al capannone anche a seguito della dismissione dei punti di emissione ESN4, ESN5, ESN6, ESN7, ESN8 e ESN9.
- il rappresentante del **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco** ha precisato quanto segue:
 - prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11;
 - ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

Visti gli esiti della seduta del 20.06.2024, nella quale la Conferenza dei Servizi, alla luce

dell'istruttoria svolta, ha espresso all'unanimità parere favorevole alle modifiche dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati del presente atto, comprensiva dei titoli abilitativi indicati in premessa, ad eccezione dell'inserimento del nuovo trituratore mobile Doppstadt Inventhor 6 Mod DW2268K, in merito al quale dovranno essere trasmessi il manuale operativo e la procedura P.O. 13 "Gestione dell'impianto di cernita e valorizzazione" dai quali sia eliminato il riferimento al nuovo modello;

Acquisita al PG n. 114601 del 21.06.2024 la relazione tecnica sulle matrici rifiuti e scarichi in acque superficiali, resa dal Distretto Territoriale di Arpae nella seduta della Conferenza del 20.06.2024;

Vista la nota PG n. 119366 del 28.06.2024, con cui il verbale della seduta conclusiva della Conferenza del 20.06.2024 è stato inviato alla ditta in oggetto e agli Enti partecipanti;

Acquisita al PG n. 121706 del 18.06.2024 la documentazione aggiornata trasmessa dalla ditta così come specificato nel verbale della seduta conclusiva della Conferenza del 20.06.2024, inoltrata agli Enti coinvolti con nota Arpae PG n. 122368 del 03.07.2024;

Vista la nota acquisita al PG n. 123503 del 05.07.2024, con cui **Sogliano Ambiente S.p.A.**, trasmette delle osservazioni in merito alle prescrizioni indicate alle lett. i) m), n) del verbale del 20.06.2024, chiedendo sinteticamente quanto segue:

1. modificare la prescrizione i) come di seguito indicato:

" [...] Corre l'obbligo di segnalare alcune incongruenze riscontrate alla prescrizione prescrizione l) dell'elenco sopra riportato. Anzitutto la prescrizione prevede che "i rifiuti potranno essere accettati in impianto solo se accompagnati da Formulare di Identificazione Rifiuti (FIR) sui quali è riportato il codice di un'unica operazione di recupero autorizzata (R13 o R12 o R3), la quale dovrà essere riportata nel relativo movimento di carico sul registro di carico e scarico"; tuttavia l'impianto oggetto di disamina è autorizzato a ricevere anche Rifiuti Urbani che come tali possono prescindere dall'utilizzo del formulario ed essere conferiti con un normale DDT/"Ruolino".

La disposizione andrebbe pertanto riformulata in modo da ricomprendere tutti i documenti che per legge possono/devono accompagnare il trasporto dei rifiuti in ingresso.

*Inoltre con riferimento alla seconda parte della prescrizione, in cui si impone che "Eventuali successivi passaggi interni dei rifiuti da un'operazione ad un'altra successiva (R13 → R12 o R13 → R3 o R12 → R3), a prescindere dal cambio o meno di codice EER rispetto al codice del rifiuto di partenza, dovranno essere tracciati su detto registro." **si osserva che il termine tracciamento non risulta appropriato in relazione all'attività svolta presso l'impianto che prevede l'annotazione sul registro di carico/scarico delle lavorazioni interne successive (R13 → R12, R13 → R3 etc.) tramite il software gestionale e in conformità alla normativa vigente in materia.***

***Si chiede quindi che venga modificato il testo della prescrizione come segue:** Eventuali successivi passaggi interni dei rifiuti da un'operazione ad un'altra successiva (R13 → R12 o R13 → R3 o R12 → R3), a prescindere dal cambio o meno di codice EER rispetto al codice del rifiuto di partenza, saranno annotati sul registro di carico e scarico con le modalità consentite dal software gestionale adottato dal Gestore nel rispetto della normativa vigente";*

2. modificare la prescrizione m) al fine di prevedere la possibilità che l'impianto di destino autorizzato per le operazioni R13-R3 possa depositarlo in R13 in attesa dell'avvio all'effettivo recupero R3 come di seguito riportato:

m) i rifiuti sottoposti in impianto unicamente ad operazione R13 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12. ~~Unicamente~~ tale operazione (da R1 a R12) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico.

3. eliminare la prescrizione n) per conferire liberamente i rifiuti derivanti dall'operazione R12 ritenendosi produttori primari del rifiuto:

~~n) i rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11. Unicamente tale operazione (da R1 a R11) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico.~~

Ritenuto che:

- la modifica della prescrizione i) sia ammissibile limitatamente al conferimento dei rifiuti urbani in quanto relativa a imprecisione nella formulazione, mentre non si rileva una differenza sostanziale rispetto a quanto scritto nella parte finale della prescrizione;
- le restanti osservazioni non siano ammissibili in quanto semplice specificazione di modalità gestionale rispetto a quanto già normato come definizione delle operazioni di recupero nel D.Lgs. n. 152/06. Inoltre, non trattandosi di mera imprecisione ed essendo già chiusa la Conferenza di Servizi, non si ritiene legittimo modificare quanto deciso;

Dato atto che viene altresì eliminata la prescrizione n. 1 dell'Allegato A della DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. in quanto la ditta ha già ottemperato alla stessa trasmettendo la documentazione da essa richiesta;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dalla responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione allo scarico di acque di dilavamento e di prima pioggia e dal responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera depositate agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia in data 16.07.2024;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati:

Documentazione acquisita al PG n. 29054 del 14.02.2024:

- Planimetria del Sistema fognario rev. 2 Febbraio 2024

Documentazione acquisita al PG n. 55291 del 26.03.2024:

- Relazione di riscontro alla richiesta di integrazioni
- Manuale Operativo Rev, 6 - Marzo 2024
- Planimetria degli stoccaggi - El. P02, Rev. 2 mar-24
- Planimetria emissioni in atmosfera - El. P03, Rev. 2 mar-24
- Allegato 2 - Schede riassuntive rifiuti gestiti - Rev. 2 marzo 2024
- Elaborato "Sistemazione esterna - Progetto di modifica delle modalità di stoccaggio e movimentazione del rifiuto in ingresso, Stato di progetto Rev. 01 marzo 2024"

Documentazione acquisita al PG n. 55297 del 26.03.2024:

- Istruzione operativa di utilizzo trituratore e vaglio mobile nell'impianto di cernita e Valorizzazione I.O.11.Cernita, Rev. 03 del 16.03.2024
- Gestione dell'impianto di cernita e valorizzazione P.O.1+3, Rev. 6 del 14.03.2024
- Planimetria Generale - El. P00, Rev. 01 marzo-24

Documentazione PG n. 121706 del 02.07.2024:

- Allegato 11 - P.O. 13 bozza Rev. 7 del 01.07.2024 - Gestione dell'impianto di cernita e valorizzazione
- Manuale operativo bozza Rev. 7 - Luglio 2024.

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della L.R. n. 3/99;

Tenuto conto che **Sogliano Ambiente S.p.A.** risulta in possesso della certificazione ambientale EMAS, rilasciata in data 28.03.2024 e avente validità fino al 21.10.2025, acquisita al PG n. 20424/24;

Evidenziato che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpaie ai sensi della D.G.R. 1991/03 e che di conseguenza sarà necessario solo l'aggiornamento della stessa con riferimento agli estremi del presente provvedimento;

Visto il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027", approvato con Deliberazione assembleare n. 87 del 12.07.2022;

Acquisito al PG n. 132259 del 18.07.2024 il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta Sogliano Ambiente S.p.A.;

Preso atto che, dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 08.07.2024, **Sogliano Ambiente S.p.A.** risulta iscritta, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'"*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*";

Ritenuto pertanto congruo accogliere l'istanza avanzata dalla ditta **Sogliano Ambiente S.p.A.**, **modificando l'autorizzazione unica** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi;

Ritenuto opportuno aggiornare gli Allegati A, B, D e D1 a seguito delle modifiche in oggetto, sostituendoli integralmente con gli allegati al presente atto al fine di facilitare la lettura delle prescrizioni;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per le modifiche sostanziali di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpaie n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del responsabile di procedimento;

DETERMINA

1. **di modificare** l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i., di titolarità della ditta **Sogliano ambiente S.p.A.**, relativa all'impianto di selezione sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14**, come di seguito riportato;
2. **di dare atto** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208, comma 6 del D.Lgs. n. 152/06, la presente modifica all'autorizzazione vigente ricomprende e sostituisce:
 - modifica dell'autorizzazione alla gestione rifiuti (Allegato A e A1);
 - modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Allegato B);
 - modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in acque superficiali (Allegato D e relativa planimetria Allegato D1);
 - parere sull'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
 - rilascio del permesso di costruzione, in deroga ai sensi dell'art. 20 della L.R 15/2013 e s.m.i. e art. 14 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. (Allegato E);
 - rilascio dell'autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico (Allegato F);
 - rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (Allegato G);
3. **di dare atto** che l'**Allegato A e A1, l'Allegato B, l'Allegato D e la relativa planimetria Allegato D1** alla presente determinazione modificano e sostituiscono i medesimi Allegati della DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i.;
4. **di precisare** che il Comune di Sogliano al Rubicone, nella seduta della Conferenza dei Servizi del 17.05.2023, ha espresso parere favorevole in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i.;
5. **di approvare** i seguenti allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto e della DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i.:
 - l'Allegato A e A1 "Gestione rifiuti";
 - l'Allegato B "Emissioni in atmosfera";
 - l'Allegato D "Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, di dilavamento e di prima pioggia" e la relativa planimetria D1;
 - l'Allegato E "Permesso di costruzione", in deroga ai sensi dell'art. 20 della L.R 15/2013 e s.m.i. e art. 14 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. ;

- l'Allegato F "Autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico";
 - l'Allegato G "Autorizzazione paesaggistica";
6. **di dare atto** che il **permesso di costruzione prende efficacia a decorrere dalla data del presente atto**;
7. **di stabilire** inoltre che:
- a) dovrà essere tempestivamente comunicata, anche ad Arpae, la data di inizio lavori prevista dalla normativa edilizia;
 - b) **l'attività di cantiere non potrà in alcun modo interferire con il normale svolgimento dell'attività di gestione rifiuti**. Qualora ciò si verificasse, l'attività di gestione rifiuti dovrà essere sospesa fino al completamento dei lavori a causa del suddetto impedimento;
 - c) non essendo stata prevista una gestione transitoria dell'impianto durante la fase di cantiere, si precisa che la gestione rifiuti potrà avvenire solo nelle aree e nelle modalità attualmente autorizzate, fatte salve le riduzioni di superfici dovute alla presenza del cantiere stesso;
 - d) le eventuali varianti in corso d'opera sostanziali del permesso di costruzione dovranno essere procedute ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 mediante modifica dell'autorizzazione. Eventuali varianti in corso d'opera non sostanziali rispetto alla normativa edilizia dovranno essere comunicate al Comune e ad Arpae, fatta salva la necessità di avviare il procedimento di modifica dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
 - e) l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti nella configurazione oggetto delle modifiche richieste è subordinato a:
 - presentazione al Comune della SCCEA completa della documentazione prevista dall'art. 23 comma 3 della L.R. 15/2013;
 - presentazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11;
 - accettazione dell'appendice alla garanzia finanziaria di cui al successivo punto 9 da parte di Arpae-SAC;
 - presentazione ad Arpae SAC della documentazione relativa ai primi due punti;
8. **di precisare** che:
- fino all'attuazione delle condizioni di cui al precedente punto 7, lett. e) l'attività di gestione rifiuti deve essere svolta nel rispetto della situazione esistente, come autorizzata con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i.;
 - ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del D.P.R. n. 151/11 e s.m.i.;
 - nella fase delle lavorazioni, il cantiere viene regolato, dal punto di vista della Salute

e Sicurezza nei luoghi di lavoro, dal D.Lgs. 81/2008 e segnatamente dal Titolo IV e/o dall'art. 26 dello stesso, con specifico riferimento alle eventuali interferenze che potrebbero aversi fra le lavorazioni di cantiere e quelle legate all'attività di trattamento e recupero rifiuti;

- nella fase di concreto avvio dell'attività autorizzata andrà modificata la documentazione aziendale richiesta dal D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento al DVR, al fine di dare atto del mantenimento dei richiesti livelli di salubrità degli ambienti di lavoro interni al capannone anche a seguito della dismissione dei punti di emissione ESN4, ESN5, ESN6, ESN7, ESN8 e ESN9;
- le specifiche comunicazioni previste dal permesso di costruzione (Allegato E) sono da effettuarsi al Comune, salvo quanto indicato al punto 7, lett. a);
- nel caso di rinvenimento di livelli e/o reperti archeologici dovrà esserne data immediata comunicazione, così come disposto dall'art. 90 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004);

9. **di stabilire** che, **entro 90 giorni dalla data del presente atto**, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni e agli estremi del presente atto. Unitamente alla appendice della polizza dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- a) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- b) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- c) le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
- d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, dell'appendice della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- e) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;

10. **di precisare** che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. non espressamente modificate con il presente atto. **Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;**

11. **di dare atto** che il Distretto Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

12. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

13. **di dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
14. **di fare salvi:**
- i diritti di terzi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 - gli adempimenti previsti in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 101/20;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento agli esiti delle VAP acquisite da Arpae ai PG n. 13664 del 25.01.2023 e PG n. 197502 del 21.11.2023;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
15. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
16. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
17. **di dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
18. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Distretto Territoriale di Forlì-Cesena, al Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti, all'Unione Comuni Valle del Savio e Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti
documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

L'attività di gestione rifiuti della ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** relativamente all'impianto sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14** è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene ambientale;
2. sono autorizzate, presso l'impianto, le seguenti operazioni di recupero:
 - **R3**: *riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;*
 - **R12**: *scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;*
 - **R13**: *messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;*
3. i rifiuti che possono essere sottoposti alle operazioni di recupero sopra descritte sono individuati nell'Allegato A1 al presente atto con le seguenti precisazioni e limitazioni:

| Operazioni di recupero autorizzate | Elenco codici EER |
|---|------------------------------|
| R3-R12-R13¹ | Allegato A1. Elenco A |
| R12-R13¹ | Allegato A1. Elenco B |
| R13 | Allegato A1. Elenco C |
| 1- le operazioni di recupero indicate possono anche essere effettuate singolarmente | |

4. la potenzialità massima dell'impianto, intesa come quantitativo massimo di rifiuti di cui all'Allegato 1 che può essere conferito annualmente all'impianto, è pari a **40.000 tonnellate/anno**;
5. il quantitativo massimo complessivo ammesso per lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti in ingresso all'impianto è pari a 8.500 t, di cui al massimo 500 t per i rifiuti sui quali viene effettuata esclusivamente l'operazione di messa in riserva R13 (Allegato A1, Elenco C);
6. l'operazione di recupero R3 è finalizzata esclusivamente all'ottenimento di end of waste costituiti da "Carta e cartone recuperati" in conformità al D.M. 188/20. I Rifiuti di carta e cartone devono essere pertanto gestiti conformemente al D.M. 188/20. Il materiale derivante dall'operazione di recupero R3 su tali rifiuti cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato come "carta e cartone recuperato" se soddisfa i criteri previsti dall'art.3 del D.M. 188/20. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite Dichiarazione di Conformità – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e inviata ad Arpae – SAC e Arpae Servizio Territoriale al termine del processo produttivo di ciascun lotto. L'allontanamento dall'impianto degli End of Waste

costituenti il lotto potrà essere effettuato solo successivamente alla chiusura del lotto e all'emissione della relativa Dichiarazione di Conformità (DDC). Qualora il materiale non presenti i requisiti richiesti resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.

7. la suddetta operazione di recupero non potrà essere svolta in assenza di un certificato, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 atto a dimostrare il rispetto dei requisiti del D.M. 188/20, conformemente a quanto previsto dell'art. 6 del medesimo regolamento;
8. l'impianto deve essere gestito conformemente alle procedure descritte nel Manuale Operativo dell'impianto, nonché alla perimetrazione e suddivisione negli specifici settori, così come individuati nell'Elaborato grafico denominato "Planimetria degli stoccaggi" citati in premessa;
9. la planimetria relativa all'organizzazione generale dell'impianto deve essere ben visibile ed esposta in più punti del sito insieme ad una "planimetria di dettaglio", riferita all'area di affissione, in cui si riportano e descrivono, per ogni area di lavorazione/stoccaggio, i rifiuti o EoW lavorati/depositati e la loro ubicazione nell'area. Quest'ultima planimetria verrà aggiornata ogni qualvolta vari la tipologia dei rifiuti o materiali;
10. le aree coperte e scoperte definite nel documento "P02 Planimetria degli stoccaggi" dovranno essere mantenute costantemente suddivise e di estensione pari a quanto rappresentato nel lay-out. All'interno di ogni area, le sub-aree destinate ad utilizzo differente (R12, R13, Deposito Temporaneo rifiuti lavorati, Stoccaggio EoW, Stoccaggio rifiuti lavorati in attesa di DDC) dovranno essere mantenute costantemente suddivise e i cartelli verticali nei quali ne viene indicato l'utilizzo (es. "Stoccaggio rifiuti lavorati in attesa di DDC") e le informazioni relative alla tipologia di rifiuti (codice EER e descrizione) o EoW (codice classificazione UNI EN 643 e n° lotto) dovranno essere ben visibili per dimensioni e collocazione;
11. presso i silos dovranno essere apposti cartelli verticali nei quali viene indicato l'utilizzo (es. "R13/R3" o "R13/R12") e le informazioni relative alla tipologia di rifiuti effettivamente presenti (codici EER e descrizioni);
12. i rifiuti da sottoporre alle operazioni R3 devono essere mantenuti separati da quelli per cui si effettua l'attività R12 o R13 anche all'interno dei silos. Le modalità di stoccaggio di tali rifiuti devono essere attuate nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 del D.M. 188/20 attraverso muri di contenimento, new jersey, o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri tipi di rifiuti;
13. resta fermo che i rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 o alla operazione di recupero R12 restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
14. per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici EER a specchio, la ditta dovrà conservare per 5 anni e mantenere a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;

15. dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate dal Distretto Territoriale di Arpae, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
16. allo scopo di tenere ben separati e facilmente individuabili i rifiuti che vengono sottoposti a cernita e selezione da quelli per cui la ditta chiede esclusivamente l'operazione di messa in riserva, all'interno del capannone deve essere individuata e delimitata con barriera (pannelli, new jersey, silos prefabbricati mobili o altro sistema analogo) la zona di messa in riserva R13;
17. tutti i contenitori deputati alle operazioni di stoccaggio R13 devono essere devono essere dotati di idonea copertura e opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, in cui sia indicato il codice EER, la descrizione dei rifiuti contenuti;
18. i codici EER 160103, 160117, 160118, 160119 e 160120 non devono provenire da attività di autodemolizione in quanto l'impianto non è autorizzato ai sensi del D.Lgs. 209/2003;
19. il materiale di pezzatura tale da provocare dispersione di polveri nell'ambiente a causa del vento può essere stoccato esclusivamente all'interno di contenitori a tenuta ermeticamente chiusi;
20. fermo restando quanto riportato al precedente punto, l'altezza massima dei cumuli non può superare i 5 metri di altezza, salvo all'interno dei silos dove non può superare i 9 metri e salvo indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali e nelle norme di sicurezza;
21. i codici EER 020103 e 160306 non devono essere costituiti da rifiuto putrescibile;
22. il codice EER 200301 "Rifiuti urbani non differenziati" può essere ritirato e gestito presso l'impianto sia costituito prevalentemente da frazioni secche recuperabili di norma prive di componenti putrescibili;
23. l'eventuale sovrappeso putrescibile, proveniente dalla cernita del codice EER 200302 rifiuti dei mercati, deve essere conferito allo smaltimento in discarica immediatamente dopo ogni ciclo di lavorazione e comunque prima della chiusura serale dello stabilimento;
24. il codice EER 200303 "residui della pulizia stradale", da sottoporre alle operazioni di vagliatura (R12 e R13), potrà essere accettato con una "provenienza certa del rifiuto", con annotazione nei FIR di trasporto e registri di carico/scarico "residuo pulizia di arenili". La presenza di sostanza organica facilmente putrescibile dovrà essere gestita analogamente al rifiuto EER 200302;
25. deve essere eseguita adeguata manutenzione delle specie vegetali messe a dimora per tutto il tempo di funzionamento dell'impianto;
26. è ammessa l'operazione di cernita ed imballaggio del rifiuto individuato dal codice EER 120105 "*limatura e trucioli di materiali plastici*" a condizione che il materiale conferito presenti uno stato fisico tale da non provocare la diffusione di polveri nell'ambiente di lavoro;

27. il rifiuto non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;
28. i rifiuti sottoposti in impianto unicamente ad operazione R13 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12. Unicamente tale operazione (da R1 a R12) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico;
29. il rifiuto con codice EER 191212 deve essere gestito nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a. potrà essere accettato presso l'impianto solo quando la frazione recuperabile è uguale o maggiore al 20% del totale (% in peso). La percentuale in peso della sola frazione recuperabile dovrà essere calcolata sulle frazioni di rifiuti recuperabili per cui è autorizzato l'impianto (procedura operativa P.O. 20);
 - b. dovrà essere conferito presso l'impianto senza generare eluati o percolati;
 - c. sul rifiuto con codice EER 191212 dovrà essere prevista almeno una analisi merceologica annuale per ogni fornitore (come da P.O. 20). La documentazione comprovante l'avvenuta analisi dovrà essere mantenuta a disposizione delle autorità competenti;
30. il portone individuato con il n. 2 sulla planimetria potrà essere tenuto aperto in orario lavorativo quale via d'esodo ai sensi del D.M. 10 marzo 1998;
31. qualunque incremento della rumorosità, dovuto all'attività lavorativa o agli impianti utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente ad Arpa e al Comune di Sogliano al Rubicone, al fine di valutare tali modifiche e verificarne il rispetto ai limiti di legge;
32. deve essere altresì **comunicata** tempestivamente ad Arpa **ogni variazione riguardante il certificato di registrazione EMAS e la certificazione ISO 9001 del sistema di gestione dell'impianto in oggetto** (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
33. la ditta dovrà svolgere la sorveglianza radiometrica sui materiali trattati secondo la procedura predisposta e approvata dall'Esperto di Radioprotezione;
34. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto di radioprotezione di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/20. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
35. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto di radioprotezione per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
36. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile, comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività.
37. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
38. alla **cessazione dell'attività** la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni

di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
- dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
- qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati;

39. l'accertamento di conformità dei requisiti di qualità, disposto alla lettera c) dell'allegato 1 del D.M. 188/20, deve essere eseguito alla prima produzione di carta EoW su tutte le tipologie prodotte come da classificazione secondo la norma UNI EN 643 e successivamente ogni 6 mesi, nuovamente su tutte le tipologie, ovvero al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso o del processo produttivo;
40. la prima selezione, a cui possono essere sottoposti i rifiuti di Tabella A e B, dovrà avvenire direttamente nella zona di scarico dei rifiuti, unicamente nell'area antistante i silos o all'interno del fabbricato;
41. qualora il silo n. 3, dedicato esclusivamente al deposito del rifiuto EER 150106 da sottoporre ad attività R3, non risultasse sufficiente a contenere tale rifiuto, verrà utilizzato a tale scopo un secondo silo, opportunamente segnalato ed individuato dalla cartellonistica. Nel caso risultasse necessario impegnare il silo per due tipologie differenti di rifiuto, i due distinti cumuli verranno mantenuti separati mediante appositi divisori, in modo da evitare miscele;
42. i rifiuti potranno essere accettati in impianto solo se accompagnati da Formulare di Identificazione Rifiuti (FIR), fatte salve le esclusioni previste per legge, sui quali è riportato il codice di un'unica operazione di recupero autorizzata (R13 o R12 o R3), la quale dovrà essere riportata nel relativo movimento di carico sul registro di carico e scarico. Eventuali successivi passaggi interni dei rifiuti da un'operazione ad un'altra successiva (R13 → R12 o R13 → R3 o R12 → R3), a prescindere dal cambio o meno di codice EER rispetto al codice del rifiuto di partenza, dovranno essere tracciati su detto registro;
43. i rifiuti sottoposti unicamente all'operazione R13 potranno essere esclusivamente oggetto di mero stoccaggio senza possibilità di cambio codice;
44. i rifiuti prodotti attraverso le operazioni R12 e R3, compresi quelli derivanti da mera separazione/selezione, dovranno essere gestiti nelle modalità del deposito temporaneo, a prescindere dal cambio o meno di codice EER rispetto al codice del rifiuto di partenza.
45. i rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11. Unicamente tale operazione (da R1 a R11) dovrà essere indicata sui relativi Formulare di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico;
46. in caso di allerta arancione "criticità per temporali" area B1 dichiarata nell'ambito delle "Allerte" meteo idrogeologiche e idrauliche emanate dal Servizio Allerta Meteo Emilia Romagna, i silos dovranno essere mantenuti coperti per tutta la durata dell'allerta stessa mediante sistema automatico di teli avvolgibili.

| Elenco A Rifiuti non pericolosi autorizzati alle operazioni di recupero R13-R12-R3 | |
|---|---|
| 030308 | scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati |
| 150101 | imballaggi di carta e cartone |
| 150105 | imballaggi compositi |
| 150106 | imballaggi in materiali misti |
| 191201 | carta e cartone |
| 200101 | carta e cartone |

| Elenco B Rifiuti non pericolosi autorizzati alle operazioni di recupero R13-R12 | |
|--|--|
| 020103 | Scarti di tessuti vegetali |
| 020104 | Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) |
| 020107 | Rifiuti derivanti dalla silvicoltura |
| 020110 | Rifiuti metallici |
| 030101 | Scarti di corteccia e sughero |
| 030105 | Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104 |
| 030301 | Scarti di corteccia e legno |
| 040109 | Rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura |
| 040209 | Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) |
| 040215 | Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214 |
| 040221 | Rifiuti da fibre tessili grezze |
| 040222 | Rifiuti da fibre tessili lavorate |
| 070213 | Rifiuti plastici |
| 100210 | Scaglie di laminazione |
| 101003 | Scorie di fusione |
| 101103 | Scarti di materiali in fibra a base di vetro |
| 101112 | Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111 |
| 101206 | Stampi di scarto |
| 101208 | Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) |

| Elenco B (segue) Rifiuti non pericolosi autorizzati alle operazioni di recupero R13-R12 | |
|--|---|
| 120105 | Limatura e trucioli di materiali plastici |
| 150102 | Imballaggi in plastica |
| 150103 | Imballaggi in legno |
| 150104 | Imballaggi metallici |
| 150107 | Imballaggi di vetro |
| 150109 | Imballaggi in materiale tessile |
| 160117 | Materiali ferrosi |
| 160118 | Materiali non ferrosi |
| 160119 | Plastica |
| 160120 | Vetro |
| 160122 | Componenti non specificati altrimenti |
| 160304 | Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 |
| 160306 | Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 |
| 170102 | Mattoni |
| 170103 | Mattonelle e ceramiche |
| 170201 | Legno |
| 170202 | Vetro |
| 170203 | Plastica |
| 170401 | Rame, bronzo, ottone |
| 170402 | Alluminio |
| 170403 | Piombo |
| 170404 | Zinco |
| 170405 | Ferro e acciaio |
| 170406 | Stagno |
| 170407 | Metalli misti |
| 170411 | Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 |
| 170802 | Materiali da costruzione a base di gesso |
| 170604 | Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 |
| 170904 | Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903 |
| 191001 | Rifiuti di ferro e acciaio |

| Elenco B (segue) Rifiuti non pericolosi autorizzati alle operazioni di recupero R13-R12 | |
|--|---|
| 191002 | Rifiuti di metalli non ferrosi |
| 191202 | Metalli ferrosi |
| 191203 | Metalli non ferrosi |
| 191204 | Plastica e gomma |
| 191207 | Legno diverso da quello di cui alla voce 191206 |
| 191208 | Prodotti tessili |
| 191212 | Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211 |
| 200102 | Vetro |
| 200110 | Abbigliamento |
| 200111 | Prodotti tessili |
| 200138 | Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 |
| 200139 | Plastica |
| 200140 | Metalli |
| 200201 | Rifiuti biodegradabili |
| 200203 | Altri rifiuti non biodegradabili |
| 200301 | Rifiuti urbani non differenziati |
| 200302 | Rifiuti dei mercati |
| 200303 | Residui della pulizia stradale |
| 200307 | Rifiuti ingombranti |

| Elenco C Rifiuti non pericolosi autorizzati alla operazione di recupero R13 | |
|--|--|
| 080318 | Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 |
| 120101 | Limatura e trucioli di metalli ferrosi |
| 120103 | Limatura e trucioli di metalli non ferrosi |
| 150203 | Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 |
| 170107 | Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 |
| 090108 | Carta o pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento |
| 090110 | Macchine fotografiche monouso senza batterie |
| 100302 | Frammenti di anodi |
| 160103 | Pneumatici fuori uso |

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento sito in Comune di Sogliano al Rubicone (FC), Via Ginestreto Morsano n. 14, è in possesso di autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3792 del 28/07/2021 e s.m.i. La succitata autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ricomprende e sostituisce anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Allegato B).

Con l'istanza in oggetto presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la Ditta ha chiesto la modifica della succitata autorizzazione unica n. DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, le modifiche richieste riguardano i seguenti aspetti:

- modifica delle modalità di stoccaggio dei rifiuti attraverso la realizzazione di sistemi di stoccaggio esterni, costituiti da tre sili in cemento armato di forma cubica, destinati ai rifiuti sfusi in ingresso all'impianto, con resistenza al fuoco delle strutture portanti pari a R 240; tali sili saranno dotati di un sistema di copertura con teli avvolgibili (classe di reazione al fuoco non inferiore a 2), normalmente aperti e da chiudere in caso di piogge intense, attraverso apposito sistema meccanico;
- modifica dell'Area ovest autorizzata allo stoccaggio rifiuti: la porzione di area dedicata ai rifiuti di matrice legnosa sarà ridotta e spostata in posizione più distante dallo stabile, e con essa pertanto sarà spostata l'emissione diffusa ED1 prodotta dalla triturazione del legno e l'emissione ESN3 derivante dal motore diesel del trituratore mobile T2 (320 kW, a gasolio);
- spostamento all'esterno del capannone di tutta la Linea 1 di carico, sul lato ovest. Tale linea di carico sarà composta da due nastri di alimentazione, uno perpendicolare all'altro. Il nastro posto parallelamente al capannone sarà dotato di un nuovo vaglio a tazze, mentre quello posto perpendicolarmente al capannone sarà caratterizzato da una linea di carico collegata direttamente al nastro di selezione, senza quindi passare dal vaglio a tazze. Per la copertura dei nastri di carico del materiale da selezionare e del relativo sistema di vagliatura a tazze è prevista la costruzione di un'ampia pensilina metallica posta in adiacenza alla parete ovest dello stabilimento;
- le modifiche impiantistiche sopra descritte comporteranno la necessità di spostare il filtro a tessuto e quindi il camino della emissione E1, attualmente posizionato sul lato ovest del capannone, nella nuova posizione sul lato nord del capannone; inoltre al filtro della emissione E1 sarà convogliata anche l'aspirazione localizzata che sarà posizionata sul nuovo vaglio a tazze: l'insieme delle modifiche (spostamento e nuova aspirazione) non determineranno modifiche ai parametri precedentemente autorizzati per l'emissione E1 (portata, durata, altezza) e agli inquinanti emessi;
- intervento di manutenzione straordinaria, o al più la sostituzione con uno analogo di pari potenza, del generatore di emergenza (132 kW, a gasolio) di cui alla emissione ESN1;

- dismissione della emissione ESN2 “Caldaia riscaldamento uffici e spogliatoi (25,3 kW, a gpl)”, in quanto sostituita da un nuovo sistema di teleriscaldamento;
- dismissione delle emissioni da ESN4 a ESN9 “Torrini estrazione aria” in quanto in quanto valutati come non più necessari ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il progetto complessivo di modifica proposto dalla Ditta, comprensivo anche delle modifiche riguardanti le emissioni in atmosfera come sopra rappresentate, è stato sottoposto a due procedure di Valutazione ambientale preliminare ai sensi dell’art. 6 commi 9 e 9bis del D. Lgs.152/2006 e s.m.i., che si sono conclusi con le seguenti note dell’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna:

- relativamente al progetto di “Modifica alle modalità di stoccaggio dell’impianto di cernita e valorizzazione dell’impianto esistente ubicato in località Ginestreto del Comune di Sogliano al Rubicone (FC)”, nota prot. n. 0060839 del 25/01/2023, acquisita al prot. n. PG/2023/0013664 del 25/01/2023;
- relativamente al progetto di “Ulteriori modifiche del layout dell’impianto da realizzarsi presso l’impianto di cernita e valorizzazione sito in località Ginestreto - Comune di Sogliano al Rubicone (FC) gestito da Sogliano Ambiente S.p.A.”, nota prot. n. 1226731 del 07/12/2023, trasmessa dalla ditta con nota acquisita al prot. n. PG/2023/215658 del 19/12/2023;

di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VIA (screening) “*in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi*”.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpaè, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpaè del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpaè, in quanto relativamente alle modifiche richieste i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività nella situazione attuale, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha svolto le seguenti valutazioni:

- emissione E1 “Cernita dei rifiuti provenienti da raccolte selezionate” - preso atto che l’emissione non subirà modifiche rispetto ai parametri autorizzati (portata, durata, altezza), alla tipologia di inquinanti emessi e al sistema di abbattimento, si confermano le condizioni prescritte nella precedente autorizzazione; alla luce delle modifiche impiantistiche e al sistema di aspirazione, si ritiene che la ditta debba comunicare la messa in esercizio della emissione nella nuova configurazione impiantistica e successivamente effettuare i monitoraggi di messa a regime;
- emissione diffusa ED1 - rilevato che trattasi di una traslazione dell’area deputata alla triturazione del rifiuto a matrice legnosa mediante trituratore dotato di motore alimentato a gasolio da cui l’emissione ESN3 (320 kW, a gasolio), si ritiene di confermare le condizioni indicate nella precedente autorizzazione così come aggiornate dalla seguente prescrizione: l’altezza massima di accumulo del legno non dovrà essere superiore a 5 metri;
- si da atto che il trituratore di cui sopra, come già stabilito nelle precedenti autorizzazioni, potrà essere utilizzato anche all’interno del capannone per altre tipologie di rifiuti, da cui ne deriva che l’emissione ESN3 potrà essere individuata in

due distinti punti dello stabilimento, come espressamente indicato nella planimetria dello stabilimento "Elaborato P03 - Planimetria delle emissioni in atmosfera - Rev. 2" allegata alla documentazione integrativa acquisita al prot. PG/2024/55291 del 22/03/2024;

- in merito ai nuovi stoccaggio esterni, costituiti da tre sili in cemento armato di forma cubica, preso atto della tipologia di rifiuti stoccati e delle modalità di caricamento e di gestione degli stessi, si ritiene che non siano attese emissioni polverulenti o odorigene provenienti da tali nuovi stoccaggi, in accordo con le valutazioni espresse dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle due procedure di Valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6 commi 9 e 9bis del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. sopra riportata;
- si prende atto della dismissione delle emissioni ESN2 e da ESN4 a ESN9.

La Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 20/06/2024 ha espresso parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, con l'aggiornamento delle prescrizioni come sopra riportato relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute del 24/10/2023, 16/02/2024 e 20/06/2024, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia, presentata per il rilascio della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3792 del 28/07/2021 e s.m.i., e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 20/07/2023, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/126437, 126441, 126447, 126453, 126457 e 126462 del 20/07/2023, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE ESN1 – GENERATORE DI EMERGENZA (132 kW, a gasolio)

EMISSIONE ESN3 – MOTORE TRITURATORE (320 kW, a gasolio)

provenienti da impianti compresi alla lettera bb) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al Punto 3 (prima tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito indicato:

| Inquinante | Limiti di concentrazione riferiti al 5% di O ₂ |
|---|--|
| Materiale particolato | 130 mg/Nmc |
| Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂ | 4.000 mg/Nmc per motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW |
| Monossido di Carbonio (CO) | 650 mg/Nmc |

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di cernita e valorizzazione rifiuti sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – CERNITA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTE SELEZIONATE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

| | | |
|-----------------|--------|-------|
| Portata massima | 20.500 | Nmc/h |
| Altezza minima | 12 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|----------------|----|--------|
| Polveri totali | 18 | mg/Nmc |
|----------------|----|--------|

2. Le **emissioni diffuse di polveri in atmosfera (ED1)** derivanti dalle attività di triturazione del rifiuto a matrice legnosa svolta nell'area identificata come T2 nella planimetria dello stabilimento ("Elaborato P03 - Planimetria delle emissioni in atmosfera - Rev. 2" allegata alla documentazione integrativa acquisita al prot. PG/2024/55291 del 22/03/2024) sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**
 - a. durante le fasi di scarico-carico e triturazione del rifiuto legnoso dovranno essere mantenute bagnate le aree interessate dalle attività e il rifiuto movimentato;
 - b. l'altezza massima di accumulo del legno non dovrà essere superiore a 5 metri.
3. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Sogliano al Rubicone, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione modificata E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E1** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di**

60 giorni.

5. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E1** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 6., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
8. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

10. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 9. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
11. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di

tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

12. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulla **emissione E1** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

13. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata

norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

| Condotti circolari | | Condotti rettangolari | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| Diametro (metri) | N° punti prelievo | Lato minore (metri) | N° punti prelievo |
| fino a 1 m | 1 punto | fino a 0,5 m | 1 punto al centro del lato |
| da 1m a 2 m | 2 punti (posizionati a 90°) | da 0,5 m a 1 m | 2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| superiore a 2 m | 3 punti (posizionati a 60°) | superiore a 1 m | 3 punti |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

14. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato

nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

| | |
|----------------------|---|
| Quota > 5 m e ≤ 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota >15 m | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;

- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

| Parametro/Inquinante | Metodi di misura |
|--|--|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008 |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O ₂) | UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.) |
| Anidride Carbonica (CO ₂) | ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc) |
| Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O) | UNI EN 14790:2017 (*) |
| Polveri totali (PTS) o materiale particolato | UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³) |

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “*Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

16. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un’ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell’inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un’ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l’indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”.

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

ALLEGATO D e relativa planimetria Allegato D1

SCARICHI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA E DILAVAMENTO

(art. 124 del D.Lgs. 152/06)

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)";
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005";

PREMESSE:

- La ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-3792 del 28/07/2021 e smi relativamente alla gestione dell'impianto di cernita e valorizzazione rifiuti sita in Comune di Sogliano al Rubicone (FC) Via Ginestreto-Morsano, n. 14 località Ginestreto, comprensiva dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia in acque superficiali;
- Con l'istanza di modifica in oggetto, relativamente agli scarichi delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia in acque superficiali, la Ditta richiede la sostituzione dell'impianto esistente di trattamento dell'area Ovest del piazzale dell'impianto di cernita e valorizzazione di rifiuti non pericolosi, con un nuovo impianto avente capacità di trattamento adeguato al flusso delle acque provenienti dai piazzali di stoccaggio di rifiuti di nuova individuazione e piazzali (AREA OVEST); dal trattamento delle acque meteoriche di dilavamento si originerà lo scarico denominato S1/c così come indicato nella Planimetria del Sistema fognario rev. 2 Febbraio 2024, acquisita con prot. n. PG/2024/29054 del 14/02/2024;
- Alla luce delle modifiche apportate, gli scarichi delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia saranno così costituiti:
 - a. scarico S1a proveniente dalla confluenza delle acque reflue di prima pioggia del piazzale adibito a transito mezzi e dalle acque reflue di dilavamento delle aree di stoccaggio "Area Est";
 - b. scarico S1b proveniente dalle tre aree di stoccaggio rifiuti "Area Sud" aventi una superficie complessiva pari a mq 1.206,00;

- c. scarico S1c proveniente dall'area di stoccaggio "Area Ovest" avente una superficie complessiva pari a mq 1.160,00.
- I sistemi di trattamento previsti risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
 - Gli scarichi finali delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, confluiscono tramite un'unica condotta in una vasca di laminazione e successivamente nel Rio Morsano afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
 - Sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena – Distretto di Forlì di Arpae con nota del 26/07/2019 acquisita al Prot. Arpae n. PG/2019/118370 e nella seduta della Conferenza dei Servizi del 20/06/2024;
 - I pozzetti fiscali di campionamento sono da intendersi quelli posti immediatamente a valle dei distinti sistemi di trattamento previsti, denominati in Planimetria "PC-OVEST" "PC-EST" "PC-SUD" "PC-PP";
 - La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 20/06/2024, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo all'unanimità parere favorevole alla modifica sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nel rispetto di specifiche prescrizioni;
 - Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio della modifica dell'autorizzazione sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- a. Relazione Tecnica acquisita agli atti dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 20/10/2015 al Prot. Prov.le n. 90557;
- b. Documentazione conservata agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 12/03/2019 acquisita al protocollo di Arpae PG/2019/39815 del 12/03/2019 e le successive integrazioni;
- c. Documentazione conservata agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 28/10/2020 acquisita al prot. n. PG/2020/155946 del 28/10/2020 e le successive integrazioni;
- d. Documentazione conservata agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 20/07/2023 acquisita ai prot. n. 126437-126441-126447-126453-126457-126462 del 20/07/2023 e le successive integrazioni;
- e. Planimetria del Sistema fognario rev. 2 Febbraio 2024, acquisita con prot. n. PG/2024/29054 del 14/02/2024 (allegato D1);

CONDIZIONI:

SCARICO S1a (acque reflue di dilavamento e prima pioggia)

| | |
|--------------------------------|---|
| Indirizzo insediamento | Via Ginestreto Morsano n. 14 – Sogliano al Rubicone |
| Destinazione dell'insediamento | Impianto di cernita e valorizzazione dei rifiuti |
| Classificazione dello scarico | Acque reflue di dilavamento provenienti dalla confluenza delle acque reflue di prima pioggia del piazzale adibito a transito mezzi e dalle acque reflue di dilavamento delle aree di stoccaggio "Area Est" |
| Sistemi di trattamento | Impianto vasca di prima pioggia costituito da 2 prefabbricati aventi dimensioni esterne pari a cm 246x620x250 con volume utile pari a mc 50,00, impianto dissabbiatore aventi dimensioni cm 175x365x200 e volume mc 9,09, impianto disoleatore con filtri refill a coalescenza con dimensioni cm 175x240x150 e volume utile pari a mc 12,65, impianto disoleatore con filtri refill a coalescenza con dimensioni cm 175x365x200 con volume utile pari a mc 8,44, impianto disoleatore con filtri refill a coalescenza con dimensioni di cm 246x470x210 e volume utile pari a mc 14,46 |
| Pozzetto fiscale di controllo | Pozzetti di campionamento posti subito a valle dei sistemi di trattamento "PC-PP" e "PC-EST" in Planimetria |
| Corpo Recettore | Rio Morsano afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso |

PRESCRIZIONI:

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
2. Con cadenza triennale, dalla data di efficacia del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza" delle acque reflue di dilavamento provenienti dalle aree di stoccaggio (pozzetto PC-EST) ed un autocontrollo per lo scarico delle acque di prima pioggia (pozzetto PC-PP) per l'accertamento dei parametri Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali e COD. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica dei limiti imposti dalla normativa;
3. I pozzetti d'ispezione terminali, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovranno essere mantenuti costantemente accessibile, a disposizione degli organi di

vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;

4. I pozzetti di raccolta a monte dell'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento dovranno essere dotati del sistema di microgrigliatura;
5. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di disoleazione dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
6. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
7. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
8. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
9. Gli impianti di disoleazione dovranno essere provvisti di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
10. Gli impianti di disoleazione dovranno essere provvisti di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
11. Lo svuotamento del vano degli oli dovrà avvenire con adeguata periodicità. Detti oli dovranno essere stoccati in contenitori e/o smaltiti in conformità ai dettati di legge in specifica materia;
12. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
13. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
14. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
15. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO S1b (acque reflue di dilavamento)

| | |
|--------------------------------|--|
| Indirizzo insediamento | Via Ginestreto Morsano n. 14 – Sogliano al Rubicone |
| Destinazione dell'insediamento | Impianto di cernita e valorizzazione dei rifiuti |
| Classificazione dello scarico | Acque reflue di dilavamento provenienti dalle aree di stoccaggio rifiuti aventi una superficie complessiva pari a mq 1.206,00 |
| Sistemi di trattamento | Impianto di sedimentazione/disoleazione in continuo costituito con filtro a coalescenza da mc 52,45 di cui mc 5,00 per deposito fanghi |
| Pozzetto fiscale di controllo | Pozzetto di campionamento posto subito a valle del sistema di trattamento "PC-SUD" in Planimetria |
| Corpo Recettore | Rio Morsano afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso |

PRESCRIZIONI:

16. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
17. **Con frequenza semestrale, per un periodo continuativo di due anni dalla data di attivazione dello scarico S1/c, deve essere effettuato un monitoraggio conoscitivo, mediante la ricerca dei parametri pH, COD, BOD₅, SST, arsenico, cadmio, cromo totale, rame, cromo VI, piombo, nichel, zinco, mercurio, idrocarburi totali, solventi clorurati, solventi organici aromatici, PFOA, PFOS. Tale monitoraggio deve essere eseguito presso il seguente pozzetto fiscale: PC-SUD. I risultati parziali del monitoraggio di durata biennale devono essere inviati all'Autorità competente annualmente entro 90 giorni dall'effettuazione del secondo campionamento per ogni anno, allegando i relativi rapporti di prova e verbali di campionamento. Al termine del secondo anno, deve essere inviata ad Arpa una relazione finale del monitoraggio eseguito entro novanta giorni dal termine dell'ultimo campionamento effettuato. L'Autorità competente, sulla base del risultato finale di tale studio, si riserva la facoltà di rivalutare la necessità di proseguire con il monitoraggio e/o di prevedere l'inserimento di eventuali ulteriori prescrizioni;**
18. **Con cadenza triennale, dalla data di attivazione dello scarico S1/c, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico (pozzetto di campionamento PC-SUD) per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza" delle acque reflue di dilavamento provenienti dalle aree di stoccaggio per l'accertamento dei parametri Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali e COD. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica dei limiti imposti dalla normativa;**

19. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
20. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
21. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettami del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
22. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
23. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
24. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
25. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
26. Lo svuotamento del vano degli oli dovrà avvenire con adeguata periodicità. Detti oli dovranno essere stoccati in altri contenitori e/o smaltiti in conformità ai dettami di legge in specifica materia;
27. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
28. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
29. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
30. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO S1c (acque reflue di dilavamento)

| | |
|--------------------------------|--|
| Indirizzo insediamento | Via Ginestreto Morsano n. 14 – Sogliano al Rubicone |
| Destinazione dell'insediamento | Impianto di cernita e valorizzazione dei rifiuti |
| Classificazione dello scarico | Acque reflue di dilavamento provenienti dalle aree di stoccaggio rifiuti Area Ovest aventi una superficie complessiva pari a mq 1.160,00 |
| Sistemi di trattamento | Impianto dissabbiatore in continuo con filtro a coalescenza avente un volume utile pari a mc 55 |
| Pozzetto fiscale di controllo | Pozzetto di campionamento posto subito a valle del sistema di trattamento "PC-OVEST" in Planimetria |
| Corpo Recettore | Rio Morsano afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso |

PRESCRIZIONI:

- 31. Lo scarico dovrà essere classificato come "acque reflue di dilavamento" ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n° 286/05 e dovrà rispettare i limiti di cui al D.Lgs. 152/06 e smi - Parte Terza - Allegato 5, Tab. 3 i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";**
- 32. La data di attivazione dello scarico dovrà essere comunicata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) entro 10 giorni dalla stessa;**
- 33. Entro 12 mesi dall'attivazione dello scarico e per i successivi due anni, dovrà essere effettuato un autocontrollo annuale che valuti i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, COD, Idrocarburi totali. L'esito analitico degli autocontrolli dovrà essere tempestivamente comunicato, tramite PEC, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it);**
- 34. La frequenza degli autocontrolli successivi dovrà essere triennale a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo annuale effettuato con valutazione dei medesimi parametri e gli esiti degli stessi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato;**
- 35. Con frequenza semestrale, per un periodo continuativo di due anni dalla data di attivazione dello scarico S1/c, deve essere effettuato un monitoraggio conoscitivo, mediante la ricerca dei parametri pH, COD, BOD₅, SST, arsenico, cadmio, cromo totale, rame, cromo VI, piombo, nichel, zinco, mercurio, idrocarburi totali, solventi clorurati, solventi organici aromatici, PFOA, PFOS. Tale monitoraggio deve essere eseguito presso il seguente pozzetto fiscale: PC-OVEST. I risultati parziali del**

monitoraggio di durata biennale devono essere inviati all'Autorità competente annualmente entro 90 giorni dall'effettuazione del secondo campionamento per ogni anno, allegando i relativi rapporti di prova e verbali di campionamento. Al termine del secondo anno, deve essere inviata ad Arpae una relazione finale del monitoraggio eseguito entro novanta giorni dal termine dell'ultimo campionamento effettuato. L'Autorità competente, sulla base del risultato finale di tale studio, si riserva la facoltà di rivalutare la necessità di proseguire con il monitoraggio e/o di prevedere l'inserimento di eventuali ulteriori prescrizioni;

36. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
37. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
38. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
39. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
40. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
41. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
42. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
43. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae (pec: aooofc@cert.arpae.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
44. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: aooofc@cert.arpae.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

PERMESSO DI COSTRUZIONE N° 6 / 2024

per esecuzione di opere urbanistiche ed edilizie

IN DEROGA ai sensi dell'art. 20 della L.R 15/2013 e s.m.i. e art. 14 del DPR 380/01 e s.m.i.

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 20.07.2023, acquisita ai PG n. 126437-126441-126447-126453-126457-126462 del 20.07.2023, la ditta **Sogliano Ambiente S.p.A.** chiede la **modifica sostanziale** dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. relativa allo stabilimento produttivo sito in Comune di **Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto Morsano n. 14**, comprensiva della istanza di rilascio di **Permesso di Costruire in Deroga ai sensi dell'art. 20 della L.R 15/2013 e s.m.i. e art. 14 del DPR 380/01 e s.m.i.** per:

MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA RILASCIATA CON DET-AMB-2021-3792 DEL 28.07.2021 E S.M.I., RELATIVA ALL'IMPIANTO DI PRESELEZIONE SITO IN COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE IN VIA GINESTRETO MORSANO N° 14, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI E FUNZIONALI A MITIGARE IL RISCHIO DI INCENDIO DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO, identificato all'interno delle aree distinte al Catasto Fabbricati al Foglio n° 40 – Mappali n° 366 sub. 2;

Acquisito al PG n. 111926 del 18.06.2024 e PG n. 114999 del 21.06.2024, il permesso di costruzione n. 6/2024 in deroga ai sensi dell'art. 20 della L.R 15/2013 e s.m.i. e art. 14 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. e relativi allegati, reso dal Comune di Sogliano al Rubicone per la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 20.06.2024, comprensivo dell'Autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico, dell'Autorizzazione paesaggistica e della prescrizione impartita dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio;

Richiamate le premesse del permesso di costruzione di seguito riportate:

- *“Accertato che il richiedente ha titolo per richiedere il suddetto Permesso, come risulta dalla documentazione esibita;*
- *Visto il parere espresso in data 20/07/2023 dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, Favorevole con Prescrizioni: purché sia prevista un'idonea mitigazione ambientale dei silos verso la viabilità pubblica e per gli stessi siano previste adeguate colorazioni degli elementi verticali e delle eventuali coperture;*
- *Visto il parere espresso in data 15/02/20004 dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, parere MIC\MIC_SABAP-RA\15/02/2024\0002319-P, favorevole con prescrizione: L'eliminazione di parte della fascia di vegetazione, inizialmente prevista tra il Piazzale e la strada, e adesso sacrificata per l'installazione dei nuovi silos e della piattaforma per la sezione legnosa, dovrà essere compensata attraverso incremento, in analoga misura, della piantumazione nelle fasce vegetali di mitigazione limitrofe ai corsi d'acqua tutelati che circondano il sito, con attenzione, nella scelta degli esemplari impiantati, alla coerenza con le specie esistenti nella fascia ripariale; [che si allega al presente quale parte integrante e sostanziale [...];*
- *Vista l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata in data 22/03/2024 pgn. 3463;*

- *Vista l’Autorizzazione rilasciata dall’Unione dei Comuni Valle del Savio – Ufficio Vincolo Idrogeologico, n° 31/AUT/2024 del 17.06.2024 pgn. 23950; che si allega al presente quale parte integrante e sostanziale [...];*
- *Vista l’asseverazione ai sensi dell’art. 10 c.3 della L.R. 19/2008 e s.m.i., nella quale si assevera che per le opere è previsto il rilascio dell’autorizzazione sismica, per la quale si allega la documentazione prevista alla lett. b) del succitato articolato e secondo le disposizioni dell’Allegato A della D.G.R. n° 1373/2011, in relazione agli adempimenti “pre-sismica”;*
- *Vista la relazione geologica redatta dal geologo incaricato, nella quale: si ritiene che le opere in progetto siano compatibili con le caratteristiche idro-geo-morfologiche locali, quindi se ne attesta la fattibilità dal geologica;*
- *Visto il versamento per intero del Contributo di Costruzione ai sensi dell’art. 29 della L.R. n° 15/13, effettuato in data 07/05/2024, per un importo pari ad €. 12.287,86;*
- *Visto il versamento relativo alla monetizzazione standard pubblici di verde pubblico (V) e parcheggio pubblico (P2) dovuti per l’intervento, effettuato in data 07/05/2024 per un importo pari ad €. 7.557,68;*
- *Visto il versamento relativo alla monetizzazione standard pubblici di verde pubblico (V) e parcheggio pubblico (P2) conseguenti all’eliminazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previsti e localizzati col Piano Particolareggiato approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 35/2004, effettuato in data 07/05/2024 per un importo pari ad €. 188.053,38;*
- *Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 10/04/2024, avente ad oggetto: Autorizzazione al rilascio di Permesso di Costruire in Deroga, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 15/2013, per la “Modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica per l’impianto sito in via Ginestreto Morsano 14 – Sogliano al Rubicone” e provvedimenti conseguenti; [che si allega al presente quale parte integrante e sostanziale – Allegato C]*
- *Vista la normativa edilizia ed urbanistica nazionale e regionale vigente;*
- *Visto il Regolamento Edilizio Comunale vigente;*
- *Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n° 146 del 19.07.2010 con cui la Provincia di Forlì-Cesena ha provveduto ad Approvare la Variante Integrativa al Piano Provinciale di Coordinamento Provinciale avente ai sensi dell’art. 21, comma 1, della L.R. 20/2000 e s.m.i. gli effetti di Piano Strutturale Comunale (PSC) per il Comune di Sogliano al Rubicone;*
- *Visto il Regolamento Urbanistico Edilizio Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 20.06.2017 e la successiva Variante 1 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 72 del 28.12.2018;”*

Dato atto che la Conferenza dei Servizi nella seduta del 20.06.2024 ha espresso parere favorevole alla modifica sostanziale dell’autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, nel rispetto di specifiche prescrizioni comprensiva tra l’altro del permesso di costruzione, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione nei confronti del vincolo idrogeologico;

RILASCIA

Al Sig.

GIANNINI GIOVANNI [Cod.Fisc. GNNGNN59E05D458L]

In qualità di Amministratore Delegato della
SOGLIANO AMBIENTE S.P.A. [P.IVA 02482630403]
con sede legale in P.zza Garibaldi n° 12 - Sogliano al Rubicone – FC

in qualità di proprietario,

il **PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA ai sensi dell'art. 20 della L.R 15/2013 e s.m.i. e art. 14 del DPR 380/01 e s.m.i., per le opere di cui in premessa**, indicate nel progetto che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente, costituito dai seguenti documenti:

Elaborati

- 2_22_016_rf-01.pdf
- 3_22_016_ard-01(1).pdf
- 4_22_016_ard-02(1).pdf
- 5_22_016_ard-03(1).pdf
- 11_22_016_mur a1-d1.pdf
- 14_22_016_rar-01.pdf
- 22_016_SISTEMAZIONE ESTERNA_COMPARATO Rev 1 marzo 2024(1).pdf
- 22_016_SISTEMAZIONE ESTERNA_DI FATTO 2006(1).pdf
- 22_016_SISTEMAZIONE ESTERNA_DI FATTO 2024(1).pdf
- 22_016_SISTEMAZIONE ESTERNA_DI PROGETTO Rev 1 marzo 2024(1).pdf
- 23(1)(1).8431_SOA_AU.208_Modifica.Stoccaggi_P02_PlanimetriaStoccaggi_rev2.pdf
- 23(1)(1).8431_SOA_AU.208_Modifica.Stoccaggi_P03_PlanimetriaEmissioni_rev2.pdf
- 23(1).8431_SOA_AU.208_Modifica.Stoccaggi_P01_PlanimetriaSistemaFognario_rev2.pdf.p7m

Pre-sismica

- 2_22_016_ard-03(1).pdf
- 3_21_016_0_rte-01_pre-sismica(1).pdf
- 4_22_016_ard-01(1).pdf
- 5_22_016_ard-02(1).pdf

e le condizioni di seguito indicate:

1. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presentati gli adempimenti sismici relativi all'intervento, così come da asseverazione ai sensi dell'art. 10 c.3 della L.R. 19/08 e s.m.i., nella quale si assevera che per le opere è previsto il rilascio dell'autorizzazione sismica;
2. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001, relativa alle norme per la costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato, è fatto obbligo:
 - al costruttore, di presentare denuncia a questa Amministrazione Comunale prima dell'inizio dei lavori;
 - al committente di presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere vistato da questa Amministrazione Comunale, onde ottenere l'abitabilità e/o

agibilità;

3. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere prodotti gli adempimenti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 81/2008, ovvero:
 - Copia fotostatica del certificato di iscrizione della Ditta esecutrice delle opere alla Camera di Commercio Industria e Artigianato i corso di validità;
 - Autocertificazione da parte della Ditta esecutrice delle opere in ordine al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale previsti nell'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008, comprensiva di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
 - Autocertificazione da parte della Ditta esecutrice le opere relativamente al contratto collettivo nazionale applicato.
4. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere depositati gli adempimenti di cui all'art. 89 del D.Lgs. 81/08 in merito all'obbligo della redazione del piano di sicurezza e coordinamento e in merito alla nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
5. Dovranno essere rispettate le prescrizioni termini e condizioni contenute nel parere espresso in data 15/02/20004 dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, parere MIC|MIC_SABAP-RA|15/02/2024|0002319-P, favorevole con prescrizione: *L'eliminazione di parte della fascia di vegetazione, inizialmente prevista tra il Piazzale e la strada, e adesso sacrificata per l'installazione dei nuovi silos e della piattaforma per la sezione legnosa, dovrà essere compensata attraverso incremento, in analoga misura, della piantumazione nelle fasce vegetali di mitigazione limitrofe ai corsi d'acqua tutelati che circondano il sito, con attenzione, nella scelta degli esemplari impiantati, alla coerenza con le specie esistenti nella fascia ripariale* [che si allega al presente quale parte integrante e sostanziale],
Per tale prescrizione, si richiede, **prima dell'inizio dei lavori**, la presentazione di idoneo elaborato planimetrico esteso ad un contorno significativo, riportante l'individuazione dell'area oggetto della piantumazione prevista quale compensazione della fascia di vegetazione eliminata, corredata da descrizione delle essenze esistenti e di progetto, nonché del dimensionamento delle superfici richieste;
6. Dovranno essere rispettate le prescrizioni termini e condizioni contenute nell'Autorizzazione rilasciata dall'Unione dei Comuni Valle del Savio – Ufficio Vincolo Idrogeologico, costituente l'allegato F al presente atto;
7. Il rilascio del presente Permesso di Costruire non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati.

Si precisa inoltre che:

- Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del presente atto; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dalla stessa data di rilascio del presente atto;
- Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'Ufficio Comunale competente;
- Il luogo destinato all'opera dovrà essere chiuso lungo i lati prospicienti la vie o spazi pubblici e le eventuali occupazioni temporanee del suolo pubblico dovranno essere preventivamente

autorizzate del competente ufficio Comunale;

- In posizione ben visibile dalla pubblica via, dovrà essere esposto un cartello riportante:
 - Nome e cognome del titolare del presente atto;
 - Nome e cognome del D.L.;
 - Nome e cognome del costruttore;
 - Estremi dell'atto (P.G., numero, data rilascio);
 - Oggetto dei lavori;
 - Data entro cui devono essere iniziati e ultimati i lavori.
- Se durante i lavori si dovessero rinvenire manufatti di pubblici servizi o interesse storico archeologico, dovrà essere usata ogni cautela per non danneggiarli e dovranno essere avvisati gli Uffici e gli Enti proprietari o competenti per legge;
- La Ditta intestataria del presente Permesso di Costruire, dovrà dare comunicazione scritta al Sindaco della data di inizio lavori. Qualora non siano stati indicati nella domanda di rilascio Permesso di Costruire il nominativo e l'indirizzo dell'impresa assuntrice e quello del Direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta ugualmente a segnalarli per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale, prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del Direttore dei lavori, il titolare del presente dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi;
- Dovranno essere citati gli estremi del presente atto in tutte le future domande tendenti ad ottenere titoli abilitativi interessanti gli immobili oggetto del presente atto;
- L'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche comporta la decadenza del presente permesso di costruire, se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di validità della presente;
- Dovrà essere richiesta voltura del presente permesso, qualora avvengano cambiamenti della titolarità e della effettiva disponibilità dell'area nel periodo intercorrente dalla data del rilascio del presente atto e la richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità;
- Entro 15 (quindici) giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario, dovrà essere presentata Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità, completa della documentazione prevista ai sensi della art. 23 della L.R. 15/13 e .s.m.i.;
- Alla Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità dovranno essere allegati altresì gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n° 699 del 15 giugno 2015 avente per oggetto: *Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2 e dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.*

Al presente, da esibirsi in cantiere ai Funzionari comunali, agli Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, **sono allegati n° 18 elaborati grafici costituenti il progetto approvato, oltre n° 3 allegati dei pareri espressi dagli Enti.**

R.D. 3267/1923 e successive norme statali e regionali – Vincolo Idrogeologico

Autorizzazione degli interventi indicati in progetto presso l'impianto di cernita e valorizzazione di materiale proveniente dalla raccolta di rifiuti non pericolosi località Area Marconi - Ginestreto in Comune di Sogliano al Rubicone (FC) - Ditta: **SOGLIANO AMBIENTE S.P.A.**

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 20.07.2023, acquisita ai PG n. 126437-126441-126447-126453-126457-126462 del 20.07.2023, la ditta **Sogliano Ambiente S.p.A.** chiede la **modifica sostanziale** dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. relativa allo stabilimento produttivo sito in Comune di **Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto Morsano n. 14**, comprensiva della istanza di rilascio di **Permesso di Costruire in Deroga ai sensi dell'art. 20 della L.R 15/2013 e s.m.i. e art. 14 del DPR 380/01 e s.m.i.** per la realizzazione di una tettoia e dei sili, per i quali è necessaria l'autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico;

Acquisita al PG n. 111168 del 17.06.2024 l'autorizzazione n. 31/AUT/2024 nei soli riguardi del vincolo idrogeologico alla realizzazione degli interventi di progetto nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Richiamate le premesse dell'autorizzazione di cui sopra di seguito riportate:

"... VISTO quanto disposto dal R.D. del 30/12/1923 n. 3267 e dal R.D. 16/05/1926 n. 1126;

VISTO il Regolamento Regionale Forestale n. 3 del 1° agosto 2018, approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con delibera n. 1226 del 30 luglio 2018;

VISTA la L.R. n. 3 del 21/04/1999 "Riforma del Sistema Regionale e Locale";

VISTO il Regolamento delle procedure amministrative e norme tecniche relative alla gestione del Vincolo Idrogeologico, approvato con delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Valle del Savio n. 13 del 26/04/2018;

...

ACCERTATO che la richiesta di autorizzazione corredata dai relativi elaborati progettuali, trasmessa al Comune di Sogliano al Rubicone in data 5/9/2023 PGN. 30609, è stata pubblicata all'albo pretorio on-line del comune stesso dal 8/9/2023 e fino al giorno 22/9/2023 e che non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, come risulta dalla nota arrivata a questo Ente in data 25/9/2023 PGN 33313;

...

RITENUTO il progetto meritevole di approvazione e la richiesta accoglibile;

FATTI salvi e impregiudicati eventuali diritti di terzi, le competenze di altri Enti e/o altri nulla-osta o autorizzazioni relative a zone soggette a specifica tutela;"

Acquisito al PG n. 111926 del 18.06.2024 e PG n. 114999 del 21.06.2024, il permesso di costruzione in deroga ai sensi dell'art. 20 della L.R 15/2013 e s.m.i. e art. 14 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. e relativi allegati, reso dal Comune di Sogliano al Rubicone per la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 20.06.2024, comprensivo tra l'altro dell'Autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico di cui sopra;

Dato atto che la Conferenza dei Servizi nella seduta del 20.06.2024 ha espresso parere favorevole alla modifica sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nel rispetto di specifiche prescrizioni comprensiva tra l'altro del permesso di costruzione, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione nei confronti del vincolo idrogeologico;

AUTORIZZA

NEI SOLI RIGUARDI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO, LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INDICATI IN OGGETTO e in conformità al progetto depositato agli atti e approvato in subordine al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) i lavori interessino le superfici individuate nelle planimetrie allegate alla domanda e nell'esecuzione degli interventi e delle opere previste siano rispettate le tipologie progettuali, le condizioni tecniche, operative e gestionali illustrate graficamente e descritte negli elaborati testuali a corredo della documentazione presentata a firma dell'Ing. Maurizio Carbone e dell'Ing. Patrizio Bernabini e del Dott. Geol. Alfredo Ricci, che qui si intendono richiamate integralmente ed assunte a carattere prescrittivo per le rispettive competenze professionali;
- b) in fase attuativa gli eventuali cumuli provvisori di terreno di scavo siano disposti secondo modalità da non creare pregiudizio al regolare deflusso delle acque meteoriche;
- c) le acque addotte dal drenaggio posto alla base dei setti posteriori dei nuovi silos siano convogliate nel sistema di trattamento delle acque dell'impianto;
- d) sia prevista la manutenzione periodica dell'intero apparato di trattamento-smaltimento delle acque di dilavamento fino al punto di recapito finale definito dal Rio Morsano tributario del Fiume Uso.
- e) qualora i lavori dovessero essere sospesi a causa di eventi meteorologici sfavorevoli, vengano prontamente adottate tutte le misure, anche attraverso la predisposizione di opere provvisoriale, necessarie ad evitare possibili ristagni idrici e garantire la stabilità dei luoghi.

Il mancato rispetto, anche di un solo punto delle sopraccitate prescrizioni, comporta la revoca della presente autorizzazione con conseguente sospensione dei lavori e segnalazione alle autorità competenti.

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto la data di inizio dei lavori, almeno sette giorni prima dell'effettivo avvio, all'Unione dei Comuni Valle del Savio e alla Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio.

La validità della presente autorizzazione è pari a mesi 36 (TRENTASEI) a decorrere dalla data di notifica della conformazione, ovvero di rilascio, del titolo edilizio legittimante la realizzazione delle opere in oggetto da parte del Comune di Sogliano al Rubicone.

Autorizzazione Paesaggistica

ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e s.m.i.

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 20.07.2023, acquisita ai PG n. 126437-126441-126447-126453-126457-126462 del 20.07.2023, la ditta **Sogliano Ambiente S.p.A.** chiede la **modifica sostanziale** dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. relativa allo stabilimento produttivo sito in Comune di **Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto Morsano n. 14**, comprensiva della istanza di rilascio di **Permesso di Costruire in Deroga ai sensi dell'art. 20 della L.R 15/2013 e s.m.i. e art. 14 del DPR 380/01 e s.m.i.** per:

MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA RILASCIATA CON DET-AMB-2021-3792 DEL 28.07.2021 E S.M.I., RELATIVA ALL'IMPIANTO DI PRESELEZIONE SITO IN COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE IN VIA GINESTRETO MORSANO N° 14, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI E FUNZIONALI A MITIGARE IL RISCHIO DI INCENDIO DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO, identificato all'interno delle aree distinte al Catasto Fabbricati al Foglio n° 40 – Mappali n° 366 sub. 2;

Richiamate le premesse della stessa di seguito riportate:

“... Rilevato che gli interventi previsti sono soggetti al procedimento di Autorizzazione Paesaggistica Ordinario ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 s.m.i., e ricadono:

- *all'interno di area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. in quanto territorio compreso entro i 150 ml. da fiumi, torrenti e corsi d'acqua, così come individuato all'interno del PSC Vigente (Tavola E1 - Aree soggette al rilascio di Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.);*
- *all'interno delle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua” – art. 17 N.T.A ., così come individuato all'interno del PTCP Vigente (Tavola 2 – Zonizzazione Paesaggistica);*

Acquisito il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio in data 16.11.2023, parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI purché sia prevista un'adeguata mitigazione ambientale dei silos verso la viabilità pubblica e per gli stessi siano previste adeguate colorazioni degli elementi verticali e delle eventuali coperture.

Esaminata la Relazione Paesaggistica allegata all'istanza in argomento;

Vista la proposta di autorizzazione paesaggistica del 22.01.2024 pgn. 837 rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n° 31/2017, in relazione agli aspetti ambientali;

Visto il parere MIC|MIC_SABAP-RA|15/02/2024|0002319-P espresso dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, nel quale ritenendo l'intervento proposto compatibile con i valori paesaggistici, esprimeva parere favorevole vincolante ai sensi del c.5 art.

146 del DLgs. 42/04 e s.m.i. e c.5 art. 11 del DPR 31/2017;

Vista la relazione illustrativa dell'Ufficio Tecnico Comunale 803 del 19.01.2023, sugli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e s.m.i.;

Valutato:

- che l'opera è conforme alle disposizioni previste dal PSC e PTCP vigenti;
- che le opere risultano compatibili rispetto ai valori paesaggistici specifici dell'area e congrue con i criteri di gestione della stessa;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 31/17;"

tutto ciò premesso,

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio e valutata la compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi dell'art. 11 c. 3 del D.P.R. 31/17;"

Acquisito al PG n. 111926 del 18.06.2024 e PG n. 114999 del 21.06.2024, il permesso di costruzione in deroga ai sensi dell'art. 20 della L.R 15/2013 e s.m.i. e art. 14 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. e relativi allegati, reso dal Comune di Sogliano al Rubicone per la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 20.06.2024, comprensivo tra l'altro dell'Autorizzazione paesaggistica di cui sopra;

Dato atto che la Conferenza dei Servizi nella seduta del 20.06.2024 ha espresso parere favorevole alla modifica sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nel rispetto di specifiche prescrizioni comprensiva tra l'altro del permesso di costruzione, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione nei confronti del vincolo idrogeologico;

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i in relazione agli aspetti ambientali

SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. [P.IVA 02482630403]

P.zza Garibaldi n° 12 – Sogliano al Rubicone – FC

ad attuare le opere relative alla modifica dell'Autorizzazione Unica Art. 208 del Dlgs 152/2006 per progetto di modifica delle modalità di stoccaggio e movimentazione del rifiuto in ingresso, nell'impianto di cernita e valorizzazione della frazione secca in loc. Ginestreto – Sogliano al Rubicone.

secondo le modalità riportate negli elaborati in formato digitale allegati alla presente, quale parte integrante e sostanziale, così identificabili:

- 3_23(1).8253_soa_au.208_modifica.stoccaggi_ap01_relazionepaesaggistica.pdf.p7m
- 4_23(1).8253_soa_au.208_modifica.stoccaggi_ap02_rendering.pdf.p7m

- 3_22_016_ard-01(1).pdf.p7m
- 4_22_016_ard-02(1).pdf.p7m
- 5_22_016_ard-03(1).pdf.p7m
- 8_22(1).15339_soa_au.208_modifica.stoccaggi_p01_planimetriasistemafognario.pdf.p7m
- 9_22(1).15339_soa_au.208_modifica.stoccaggi_p02_planimetriastoccaggi.pdf.p7m
- 23(1).8253_soa_au.208_modifica.stoccaggi_ap03_documentazionefotografica.pdf.p7m
- 24_1033_Sogliano_Ginestreto_Variante cernita_Css_FAV cond.pdfsigned

alle seguenti condizioni:

1. Ai sensi dell'art. 146 c.4 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., la presente Autorizzazione Paesaggistica è efficace **per un periodo di cinque anni**, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione;
2. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo;
3. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato;

Si fa presente che:

- il rilascio della presente non esime il titolare della stessa dal dovere di procurarsi i titoli edilizi necessari e le altre autorizzazioni, nulla osta, pareri ecc. eventualmente necessari per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

[...]

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per incidenti a terzi che dovessero verificarsi in conseguenza della presente autorizzazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.